

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE

PREMESSA

L'arricchimento dell'offerta formativa comporta la realizzazione di attività diverse da quelle tradizionali; si tratta anche di attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. Una serie importante di attività "fuori aula" è rappresentata dai viaggi di istruzione e dalle visite guidate; con il primo termine si intendono indicare i viaggi che hanno finalità prevalentemente culturali, tesi a promuovere la conoscenza degli aspetti paesaggistici, monumentali ed artistici di un determinato territorio, ma anche gli scambi culturali, i soggiorni linguistici ed eventuali stage; con il secondo, le visite guidate di musei, gallerie, siti archeologici o città artistiche, la partecipazione a fiere, mostre, convegni, congressi, nonché le attività sportive della durata di un giorno. I viaggi d'istruzione e le visite guidate devono essere un momento importante di crescita dell'individuo e del gruppo, allo scopo di soddisfare esigenze formative di varia natura: professionali, culturali, ricreative e sportive. Le suddette attività presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali, didattiche e professionali che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, una precisa ed adeguata pianificazione e si inseriscono in maniera organica nella programmazione d'inizio anno scolastico, in quanto esse sono iniziative complementari alle attività istituzionali della Scuola. Quindi, anche per la realizzazione di queste attività, al pari di qualsiasi altro progetto, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione, e sono chiamati in causa tanto l'elemento progettuale didattico quanto quello organizzativo e amministrativo-contabile. Determinanti nella scuola dell'autonomia sono la semplificazione delle procedure e l'organizzazione, al fine di raggiungere gli obiettivi concordati. In particolare, per tutta l'organizzazione delle attività "fuori aula", si ritiene che gli obiettivi possano essere raggiunti solo attraverso un responsabile rispetto di regole concordate. Inoltre, si tratta di attività educative e didattiche a tutti gli effetti, anche se vissute in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell'istituzione scolastica. Per i suddetti viaggi valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche degli altri momenti del processo formativo. In questa ottica il Regolamento definisce in modo coordinato i compiti e gli adempimenti delle figure coinvolte, a vario titolo, nell'organizzazione dei viaggi di istruzione e stabilisce una serie di norme cui i partecipanti dovranno attenersi allo scopo di garantire la buona riuscita delle visite.

I viaggi sono autorizzati dal Consiglio di Istituto sulla base dei progetti educativo-didattici proposti dai Consigli di Classe ed approvati dal Collegio dei docenti in conformità alle linee programmatiche del PTOF.

Il quadro normativo di riferimento

Le disposizioni vigenti in materia sono contenute in diversi orientamenti normativi, in particolare nell'Ordinanza Ministeriale n. 132 del 15.05.1990, nella Circolare Ministeriale n. 291 del 14.10.1992, nel Decreto Legislativo n. 111 del 17.03.1995 attuativo della Direttiva 314/90/CEE concernente i pacchetti turistici, nella Circolare n. 36/1995 per gli aspetti contabili, nella Circolare Ministeriale n. 623 del 02.10.1996, nella Nota ministeriale prot. N. 645/2002, nella nota ministeriale prot. n. 1902/2002, nella Circolare n. 28/2003, nella nota n. 1385/2009 e nelle note n. 3630/2010 e n. 380/2011.

Art. 1

Tipologie e finalità di attività da comprendere nei viaggi di istruzione e nelle visite guidate

Per **viaggi d'istruzione** si intendono i viaggi organizzati dalla scuola che presentano come

caratteristica essenziale “la finalità d’integrazione della normale attività della scuola o sul piano della formazione generale delle personalità degli alunni o sul piano del completamento delle preparazioni specifiche in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro” (C.M. n. 291/1992).

Nella definizione di viaggi di istruzione sono comprese le seguenti tipologie di attività:

a) Viaggi di integrazione culturale in Italia e all’estero

Trattasi di viaggi di durata superiore ad un giorno. Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l’esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese nei suoi aspetti geografici, paesaggistici, artistici, storici, sociali e culturali. Per quelli effettuati all’estero la finalità principale è la conoscenza di realtà sociali, economiche, artistiche, storiche e culturali di altri Paesi e il confronto con la propria, per scoprire le analogie e valorizzare le diversità.

b) Scambi culturali, stage nell’ambito di programmi comunitari o di progetti, soggiorni linguistici

Tali viaggi hanno l’intento di promuovere la conoscenza di realtà scolastiche diverse, sia nazionali che straniere, di facilitare un processo di integrazione culturale, e di ampliare le conoscenze linguistiche acquisite.

c) Viaggi connessi alle attività sportive con valenza formativa anche sotto il profilo dell’educazione alla salute

Per **visite guidate** si intendono viaggi effettuati nell’arco di un giorno o frazione di esso e che non comportano alcun pernottamento.

Nella definizione di visite guidate sono comprese le seguenti tipologie di attività:

d) Visite guidate di località di interesse storico-artistico, aziende, mostre, musei, gallerie, fiere, parchi, riserve naturali, nonché la partecipazione a convegni e congressi.

Esse hanno la finalità di informazione generalizzata di carattere geografico, economico, artistico, di approfondimento specifico, di documentazione su argomenti trattati, di orientamento scolastico e/o professionale, di conoscenza delle realtà produttive del territorio, di sviluppo di un’educazione ecologica e ambientale.

I viaggi d’istruzione e le visite guidate non sono in nessun caso mera occasione di evasione dagli impegni scolastici. “Al fine di non vanificare gli scopi didattici, cognitivo-culturali e relazionali del viaggio stesso, in nessun caso deve essere consentito agli studenti che partecipino al viaggio di istruzione o alla visita guidata di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate” (O.M. 132/90).

Art. 2

Proponenti per ogni tipologia di viaggio

Per la tipologia a) e b), le attività sono coordinate dalla Commissione Viaggi di Istruzione, per classi parallele, sulla base delle proposte dei Consigli di classe, dietro presentazione di un progetto indicante gli obiettivi formativi e didattici coerenti con il percorso annuale delle classi in questione e con le linee programmatiche del PTOF. I suddetti progetti devono essere presentati entro la prima riunione del Consiglio di Classe ed approvati nella riunione del Collegio dei docenti successivo.

Per la tipologia c), le proposte devono provenire dai Consigli di Classe. Ogni Consiglio di Classe provvede alla stesura della proposta del progetto, con l’individuazione del Referente (Docente accompagnatore), seguendo l’iter procedurale indicato nel presente Regolamento. Il progetto sarà esaminato dalla Commissione Viaggi d’Istruzione, che, verificatane l’aderenza alle linee programmatiche del PTOF e delle discipline coinvolte, nonché del curriculum nella sua interezza, darà il consenso all’effettuazione e l’inserirà nella lista delle visite guidate da fare approvare dal Collegio dei Docenti.

Art. 3

Iter procedurale per i viaggi di istruzione

Per la tipologia a) ,b), c)

Il Collegio dei docenti approva i progetti redatti dalla Commissione Viaggi, sulla base delle proposte dei Consigli di Classe. Il Consiglio d'Istituto viene informato delle mete e degli altri elementi caratterizzanti i viaggi d'istruzione su cui si esprime e delibera. Il Dirigente Scolastico, verificata la coerenza delle proposte con le linee guida del presente Regolamento, accoglie l'indicazione e procede all'individuazione dei docenti accompagnatori, sulla base della disponibilità alla partecipazione al viaggio di istruzione, raccolta in seno alla riunione del Consiglio di classe; nel caso in cui il numero degli accompagnatori fosse superiore rispetto a quello previsto dalle norme di riferimento, si utilizzerà come criterio di scelta quello della turnazione e, nel caso di viaggio all'estero, si privilegerà la partecipazione di un docente della lingua straniera del paese, meta del viaggio, o nel caso in cui non vi fosse, di un docente con buone conoscenze di lingua inglese.

Nel caso in cui non dovessero esserci docenti disponibili ad accompagnare una data classe, il Dirigente Scolastico, in via del tutto eccezionale, potrà individuarne uno a disposizione al di fuori del consiglio di classe.

Per la tipologia c) i Consigli di Classe devono provvedere:

- all'individuazione degli itinerari e del programma di viaggio, compatibili con il percorso formativo e con le linee programmatiche del PTOF;
- all'indicazione dei docenti accompagnatori disponibili, successivamente nominati dal Dirigente Scolastico;
- alla scelta del periodo di effettuazione della visita guidata.

La proposta di visita sarà inoltrata alla Commissione Viaggi, la quale verificherà la fattibilità del progetto sotto l'aspetto didattico e lo inserirà nella lista dei progetti delle visite guidate dell'Istituzione. Il Collegio dei docenti approva la scaletta dei progetti, redatta dalla Commissione Viaggi. Il Consiglio d'Istituto viene informato delle mete e degli altri elementi caratterizzanti le visite guidate su cui si esprime e delibera. Il Dirigente Scolastico e la Commissione Viaggi, verificata la coerenza delle proposte con le linee guida del presente Regolamento, curerà la realizzazione delle varie visite guidate.

Avrà poi inizio l'attività negoziale per l'individuazione delle agenzie e delle ditte di trasporti per l'attuazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate. L'attività negoziale è curata dal Dirigente Scolastico, previa istruttoria del Direttore Amministrativo, ai sensi del D.I. n. 44 del 2001 e del Decr. Leg.vo 163/2006.

Art. 4

Periodi di effettuazione

I viaggi di istruzione dovranno essere effettuati, possibilmente, nell'arco di un'unica settimana; è fatto divieto di effettuare viaggi durante gli ultimi trenta giorni di lezione.

È opportuno che la realizzazione dei viaggi non cada in coincidenza di altre particolari attività istituzionali della scuola: chiusura dei quadrimestri, periodi fissati per gli scrutini, consigli di classe, ricevimenti generali dei genitori e giornate in cui si effettuano le elezioni scolastiche.

Art. 5

Località

Per le classi prime e seconde sono preferibili mete vicine e itinerari che favoriscano la socializzazione e la conoscenza del territorio circostante, o mete coerenti con la progettazione didattica.

Per le terze e quarte classi le mete saranno individuate sulla base degli obiettivi e dei contenuti del PTOF e della Progettazione didattica annuale, nell'ambito del territorio nazionale o all'estero.

Per il quinto anno è previsto il viaggio all'estero.

Art. 6 **Destinatari**

Sono tutti gli allievi regolarmente iscritti presso questa istituzione scolastica di una o più classi, compresi nella stessa fascia d'età, "sussistendo tra coetanei esigenze per lo più comuni" (C.M. 291/92). Per gli alunni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.

Data la forte valenza formativa, culturale e didattica delle iniziative "è auspicabile, di norma, la presenza pressoché totale degli allievi delle classi" (C.M. 291/92); i viaggi di istruzione, pertanto, non verranno effettuati se non sarà assicurata la partecipazione di almeno **metà degli allievi** di ciascuna delle classi coinvolte. I docenti promotori delle iniziative avranno pertanto cura di cercare di rimuovere le cause che impediscono la partecipazione degli alunni; se esse risulteranno di natura economica, inviteranno l'interessato a rivolgere domanda di sovvenzione alla scuola, tramite il coordinatore di classe. Di norma, sarà comunque necessario il versamento dell'acconto, mentre la sovvenzione potrà coprire l'ammontare del restante saldo finale, ove il Consiglio d'Istituto ne riconosca i presupposti e reperisca i fondi necessari.

Tutti i partecipanti a viaggi d'istruzione o visite guidate debbono essere in possesso di documento di identificazione.

In generale, è consigliabile seguire il criterio della maggior vicinanza della meta prescelta, anche tenuto conto che non possono essere chieste alle famiglie quote di partecipazione di rilevante entità, per rispettare il criterio di equità.

Sono positivamente valutati i progetti di viaggio che generano sinergie e collaborazioni tra più Consigli di classe, al fine di ottimizzare le risorse e favorire il conseguimento di obiettivi formativi condivisi.

Gli alunni che non partecipano al viaggio non sono, nel modo più assoluto, esonerati dalla frequenza scolastica e, pertanto, sono tenuti a seguire le attività didattiche secondo il normale orario di lezione previsto nei giorni del viaggio. Gli studenti che non si presenteranno a scuola durante il periodo di effettuazione di visite guidate o viaggi d'istruzione dovranno giustificare l'assenza.

Art. 7 **Durata dei viaggi**

Considerata l'opportunità che per il completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare un numero massimo di giorni utilizzabile per i viaggi di istruzione delle diverse tipologie, per ciascuna classe.

Classi prime e seconde

n. 1 visita guidata di un giorno, n. 1 viaggio d'istruzione di tre/quattro giorni (massimo).

Classi terze, quarte e quinte

n. 1 visita guidata di un giorno, n. 1 viaggio d'istruzione di sei giorni (massimo).

Soggiorni linguistici

Possono essere effettuati solo nella settimana dei viaggi di istituto o nei periodi di pausa didattica e possono avere una durata minima di 7 giorni e massima di 21 giorni. I soggiorni linguistici devono essere proposti in seno ai Consigli di Classe, approvati per gli aspetti educativo-didattici dal Collegio dei docenti e per gli aspetti organizzativi ed economico-finanziari dal Consiglio di Istituto.

Scambi culturali, stage nell'ambito di programmi comunitari o di progetti

Tempi e modalità sono indicate dal programma di scambio o dal progetto in questione.

Art. 8

Docenti accompagnatori

La funzione di accompagnatore, per la particolarità dell'incarico, è svolta dal personale docente. Considerata la valenza didattica e educativa dei viaggi di istruzione vanno utilizzati i docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso. Si deve sempre prevedere almeno un docente di riserva per ogni classe che, all'occorrenza, sia pronto a sostituire un collega che, per gravi ed imprevisti motivi, non sia in grado di intraprendere o continuare il viaggio.

Per i viaggi all'estero uno degli accompagnatori deve possedere una buona conoscenza della lingua del paese da visitare, o almeno della lingua inglese.

Per i viaggi in cui siano presenti alunni con disabilità, il Dirigente Scolastico prevede la presenza di un accompagnatore aggiuntivo che non dovrà essere necessariamente insegnante di sostegno, ma potrà essere un altro componente della Comunità Scolastica o in alternativa un genitore degli alunni in questione o una persona designata dalla famiglia. (Per tutto quanto non espressamente menzionato si fa riferimento alla Legge 104/92, alla C.M. 291/92, alla Nota Ministeriale 645 dell'11/04/2002, alla C.M. 623/96 e successive modificazioni).

Per i viaggi in cui sia presente un allievo portatore di handicap si rende necessaria la presenza di personale con specifiche competenze. Spetta al Dirigente Scolastico stabilire il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e individuare le persone cui affidare tale incarico. Verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.

Quanto al numero degli accompagnatori, nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni, fermo restando l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe per effettive esigenze connesse al numero degli alunni. Nel caso di viaggio con una sola classe, gli accompagnatori non devono comunque essere meno di due.

Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nello stesso anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pur essendo auspicabile comunque una rotazione degli accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso docente.

Gli Organi Collegiali della scuola non potranno approvare preventivamente viaggi di istruzione e visite guidate per i quali non siano indicati debitamente (per numero, nominativi e requisiti) docenti accompagnatori e l'eventuale riserva. Per le visite guidate, l'accompagnatore dovrà essere nominato con priorità fra coloro che presentano la proposta di visita guidata. Gli altri docenti dovranno essere scelti tra quelli delle classi che partecipano all'iniziativa.

L'incarico di accompagnatore costituisce modalità di particolare prestazione di servizio, riconosciuta secondo normativa. Il suddetto incarico comporta l'obbligo di un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, come indicato dall'art. 2047 del Codice Civile, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2048 del Codice Civile, integrato dall'art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n. 312. La vigilanza deve essere esercitata non solo a tutela dell'incolumità degli alunni, ma anche a tutela del patrimonio artistico e ambientale dei luoghi visitati. In nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati dagli alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta intenzionale o inosservante delle regole stabilite, qualora il docente accompagnatore non sia in grado di intervenire per evitare l'evento dannoso o perché non sul luogo o perché non nella condizione di evitare l'evento stesso.

Durante il viaggio per nessun motivo gli accompagnatori potranno abbandonare il gruppo, concedere deroghe individuali agli itinerari stabiliti o introdurre modifiche al programma di viaggio se non per migliori ed impreviste opportunità che venissero a presentarsi, di cui, comunque, va data immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

È fatto divieto di partecipazione di terze persone oltre gli accompagnatori, quali genitori, figli, parenti.

I docenti accompagnatori, a viaggio d'istruzione concluso, informano il Dirigente Scolastico con una relazione che evidenzia gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia di viaggio o ditta di trasporto.

Art. 9

Responsabile del viaggio o capogruppo

Viene altresì designato dal Dirigente Scolastico il docente capogruppo o responsabile del viaggio. Questi coordinerà il viaggio, anche nella fase preparatoria, manterrà – se necessario – i contatti con la Dirigenza durante l'attuazione del viaggio e predisporrà la relazione finale.

È opportuno evidenziare che il Responsabile del singolo viaggio di istruzione:

- è la persona cui fanno riferimento gli allievi, i genitori, i docenti e la Segreteria;
- è la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive;
- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna in Segreteria dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni;
- sollecita il versamento del contributo da parte degli allievi e controlla il rispetto dei termini di scadenza indicati nel presente Regolamento;
- verifica i versamenti attraverso i bollettini consegnati dagli alunni partecipanti;
- allestisce gli elenchi degli allievi partecipanti, completi dei recapiti delle famiglie;
- predispone l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe di appartenenza, e il prospetto riepilogativo dei contributi versati;
- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio;
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio;
- è tenuto a redigere la relazione finale controfirmata da tutti i docenti accompagnatori.

La relazione consuntiva dovrà indicare:

- il numero dei partecipanti ed eventuali assenti;
- i docenti accompagnatori;
- un giudizio globale sui servizi forniti dalla ditta;
- le finalità didattiche raggiunte;
- eventuali pendenze aperte (economiche, disciplinari, rimostranze).

Art. 10

Azione educativa e regole di comportamento

Nell'organizzazione e nell'effettuazione dei viaggi, particolare cura deve essere posta per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza degli alunni e, in generale, la buona riuscita dell'iniziativa. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a loro carico.

In caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione del docente accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni nelle rispettive camere loro assegnate; agli alunni è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza il permesso del docente. Gli alunni devono inoltre evitare qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o danno.

Gli studenti che partecipano al viaggio d'istruzione:

- dovranno tutelare la loro salute e quella degli altri: è pertanto assolutamente vietato ed è

considerata grave mancanza disciplinare l'uso di stupefacenti di qualsiasi tipo, nonché l'uso di alcolici;

- dovranno evitare qualsiasi comportamento che possa essere di danno a se stessi o agli altri;
- dovranno assolutamente evitare violenze sia verbali che fisiche nei confronti di chiunque;
- non dovranno introdurre persone estranee all'Istituto nelle stanze d'albergo;
- dovranno adeguarsi al regolamento interno dell'albergo, obbedendo alle disposizioni date dal personale incaricato.

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del viaggio, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, disporrà il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse. Eventuali episodi di indisciplina, uso di alcool o altro, segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori, avranno conseguenze disciplinari. Sarà, comunque, compito del Consiglio di Classe valutare anche preventivamente il profilo disciplinare degli alunni, tenuto conto anche del comportamento mantenuto durante i viaggi di istruzione precedenti; qualora questo non risultasse adeguatamente corretto, l'alunno non potrà partecipare al viaggio studio.

Il comportamento tenuto dall'alunno durante il viaggio di istruzione verrà successivamente riportato in sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell'ambito della complessiva valutazione dell'alunno per la determinazione del voto di comportamento. Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti e non rispondenti al presente regolamento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successivi viaggi d'istruzione e/o visite guidate. Non potranno partecipare a viaggi d'istruzione e visite guidate gli alunni e le classi che abbiano riportato gravi note disciplinari.

Art. 11 Responsabilità delle famiglie

I genitori si impegnano a:

- risarcire eventuali danni causati dal proprio figlio;
- sottoscrivere le più idonee forme di copertura assicurativa, eventualmente segnalate dalla scuola;
- segnalare al docente accompagnatore situazioni di salute che richiedono particolari premure o accorgimenti e le terapie che si rendono necessarie, secondo il protocollo della somministrazione di farmaci;
- comunicare tempestivamente variazioni sulla partecipazione;
- accompagnare e riprendere gli allievi con puntualità nei luoghi e nei tempi concordati e comunicati.

Art. 12 Organizzazione del viaggio

L'organo competente è il Dirigente Scolastico, che si avvarrà dell'attività istruttoria del D.S.G.A. L'effettuazione del viaggio sarà a cura di Agenzie viaggi individuate mediante procedura ristretta tra le ditte iscritte all'albo dei fornitori, dovranno essere acquisiti almeno tre preventivi. Successivamente all'aggiudicazione della gara, si procederà alla raccolta delle adesioni con contestuale versamento, da parte degli studenti, della quota di acconto, pari al 50%. Per tutti i viaggi d'istruzione, onde evitare ritiri ingiustificati che facciano venir meno anche uno solo dei requisiti richiesti dopo l'autorizzazione e che potrebbero comportare la revoca del viaggio stesso, si procederà al rimborso solo in caso di gravi e documentati motivi; qualora l'autorizzazione al viaggio fosse revocata per motivi organizzativi, sarà restituita l'intera somma.

Art. 13

Rapporti con le agenzie di viaggio

Le richieste dei preventivi saranno indirizzate esclusivamente alle agenzie che presentino, anche in base alle esperienze precedenti, maggiore affidabilità. Alle agenzie saranno richiesti i preventivi di spesa sulla base dei progetti elaborati dalla Commissione Viaggi.

Le richieste di preventivo specificheranno le esigenze didattiche e il programma di massima del viaggio. I preventivi relativi a ciascun viaggio dovranno, in particolare, fornire tutte le garanzie – con esplicita dichiarazione - riguardo la sicurezza del viaggio e dovranno indicare la spesa effettiva totale per ogni singolo studente, rapportata al numero dei partecipanti; dovranno, inoltre, pervenire alla Dirigenza della Scuola in busta chiusa, con sopra scritto “Preventivo viaggio... [destinazione – periodo di effettuazione]”.

Art. 14

Criteri per la comparazione delle offerte

Il Dirigente Scolastico per la scelta del contraente dovrà:

- aprire le offerte;
- esaminare la documentazione;
- verificare che i servizi offerti siano in linea con le richieste della Commissione Viaggi, pena l'esclusione;
- motivare l'aggiudicazione secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Art. 15

Documentazione

La documentazione da approntare è la seguente :

- l'elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
- le dichiarazioni di consenso: gli alunni dovranno essere autorizzati a partecipare al viaggio dai genitori o da chi esercita su loro la patria potestà;
- l'elenco nominativo degli accompagnatori e le dichiarazioni sottoscritte circa l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- la relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell'iniziativa;
- il programma analitico del viaggio;
- il prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate;
- relazione consuntiva.

Normativa di riferimento C.M. 14/10/1992 n. 291

Art. 16

Quote di partecipazione e modalità di pagamento

Le quote di partecipazione per i viaggi d'istruzione saranno versate su conto corrente intestato alla scuola, in 2 rate (anticipo e saldo). **L'anticipo corrisponde, di norma, a 1/2 della spesa prevista.** Nel caso di non partecipazione si procederà come già riportato nel paragrafo Art. 11 “Organizzazione del viaggio”. Le quote relative all'anticipo e al saldo saranno versate da ogni singolo alunno entro la data stabilita dalla scuola.

Tutte le ricevute di versamento vanno consegnate al responsabile del viaggio che provvederà a consegnarle all'assistente amministrativo di riferimento.

Art. 17

Finanziamento a carico totale della scuola

Per i viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero, può essere previsto il finanziamento parziale o totale da parte della scuola per gli studenti bisognosi e meritevoli. Tali casi vanno segnalati al Dirigente Scolastico, a cura dei Coordinatori dei Consigli di Classe, i quali si accerteranno preventivamente della presenza di entrambe le condizioni.

Art. 18

Polizza assicurativa

Il Direttore S.G.A. verifica che, all'inizio dell'anno scolastico, al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.

Art. 19

Monitoraggio e valutazione

Nella scuola dell'autonomia diventa determinante monitorare tutte le attività del piano dell'offerta formativa al fine di verificare l'efficacia e l'efficienza di ogni progetto. In particolare per i viaggi di istruzione, la Commissione Viaggi dovrà verificare:

- i servizi offerti dall'agenzia;
- il gradimento dei partecipanti in merito alle finalità e ai servizi ottenuti;
- la valutazione degli accompagnatori;
- la comparazione tra costo e beneficio.

A tal fine saranno acquisite le relazioni consuntive dei Responsabili del viaggio.

Conclusioni

Il presente regolamento è in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti, contestualmente alla delibera di approvazione del PTOF e potrà essere modificato in qualsiasi momento da parte degli organi collegiali che l'hanno approvato.

Il presente Regolamento sarà affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web della scuola. I docenti coordinatori avranno cura di illustrarlo agli studenti nella fase iniziale dell'anno scolastico. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.